

N. d'Ord. 22 Pubblicata all'albo Pretorio on line Dal 14/01/2019 Al 29/01/2019 Il Messo Negroni M.C.	 <h2 style="margin: 0;">COMUNE di VIGNATE</h2> <p style="margin: 0;">Città Metropolitana di Milano  <b>CODICE 11127</b></p>		
	<b>DELIBERA di          CONSIGLIO COMUNALE</b>	<b>N.          48</b>	<b>DEL          20/12/2018</b>
<b>OGGETTO:</b>	<b>IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – RICONFERMA          DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI          INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019.</b>		

Sessione        **ORDINARIA**  
 Seduta         **PUBBLICA**  
 Convocazione **PRIMA**

<b>VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE</b>
--

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **VENTI** mese di **DICEMBRE** alle ore **21,05** presso la **Sala del Consiglio Comunale di via Roma.**

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte della normativa vigente, vennero oggi convocati a seduta i **Consiglieri Comunali.**

**All'appello risultano:**

	ASSENTI	PRESENTI
GOBBI PAOLO		SI
VERGANI EMILIO		SI
OLIVERI FEDERICA		SI
ANELLI NICCOLO'		SI
DE IACO IVANO		SI
MENNI FEDERICA		SI
BRIOSCHI FABRIZIO A.		SI
BONOMELLI ELISA	SI	SI
FILICORI DANIELA	SI	SI
COSTA ROBERTO		SI
SARTORI MARGHERITA M.		SI
DEDEI LUIGI		SI
NAZZARI GIOVANNI		SI
<b>TOTALE</b>	<b>2</b>	<b>11</b>

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Francesca Lo Bruno la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi il Sig. **GOBBI PAOLO** – Sindaco pro tempore dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 20 dicembre 2018  
OGGETTO “IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – RICONFERMA DELLE ALIQUOTE  
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione de Sindaco;

Premesso che la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, Legge 27 Dicembre 2013, n° 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l’aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del*

*1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento  
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”;
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2016;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC (TARI – TASI – IMU) , approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 in data 28.04.2014, immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 in data 28.04.2014, immediatamente eseguibile, di approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014;

Richiamati in particolare gli articoli 23, 26 e 27 del Regolamento, i quali stabiliscono rispettivamente :

- a) un riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore (art. 23);
- b) le modalità per l'introduzione, con la delibera di approvazione delle aliquote, delle detrazioni/riduzioni/esenzioni;
- c) che il tributo sia versato, qualora il Comune non provveda all'invio dei modelli preventivamente compilati, in autoliquidazione in n° 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di Giugno e di Dicembre di ogni anno;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Vista la propria deliberazione n° 47 in data 24.10.2013, immediatamente eseguibile, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta 2013, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria e dato atto che le stesse riconfermate per l'anno 2014, per l'anno 2015, per l'anno 2016 e per l'anno 2017 e 2018, **vengono riconfermate anche per l'anno 2019**

#### Aliquote e detrazioni IMU anno 2019

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40
Abitazioni diverse dall'abitazione principale	0,76
Altri immobili	0,76
Fabbricati categoria D (esclusi fabbricati rurali strumentali D10)	0,96
Aree fabbricabili	0,96
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Ritenuto, anche per l'anno 2019, di applicare l'aliquota TASI limitatamente agli "altri fabbricati" escludendo pertanto dall'applicazione della TASI le seguenti fattispecie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze (una per ogni categoria C2, C6 e C7);
- fabbricati categoria "D" ad esclusione dei fabbricati rurali strumentali categoria "D10";
- aree fabbricabili

Ritenuto quindi di riconfermare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2019, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della Legge n° 147/2013:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (una per ogni categoria C2, C6 e C7)	0,00 per mille
Fabbricati categoria D ad esclusione categoria D10	0,00 per mille
Aree fabbricabili	0,00 per mille
Abitazioni diverse dall'abitazione principale	1,5 per mille
Altri immobili	1,5 per mille
Fabbricati rurali strumentali D10	1 per mille

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Stimato in €. 200.000,00= il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 25 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui parziale copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- sicurezza;
- manutenzione strade;
- manutenzione del verde;
- protezione civile;
- biblioteca

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, riepilogati nel seguente prospetto:

<b>ND</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>COSTI TOTALI</b>
1	Illuminazione pubblica	€ 305.000,00
2	Sicurezza	€ 245.938,00
3	Manutenzione strade	€ 189.000,00
4	Manutenzione del verde	€ 127.500,00
5	Protezione civile	€ -
6	Biblioteca	€ 157.625,00
<b>TOTALE</b>		€ 982.963,00

a fronte di un gettito di €. 200.000,00= (copertura 20,3466%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali sigg.ri: G.Nazzari. L.Dedei come da processo verbale

Udito l'intervento del Sindaco

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Udito l' intervento del *Consiglieri Comunali G. Nazzari* il quale evidenzia un errore materiale ne prospetto relativo ai costi del servizio biblioteca in particolare nel testo delle premesse della delibera viene riportato un costo di € 157.625,00 anziché come indicato correttamente nel deliberato di € 115.525,00

Uditi gli ulteriori interventi dei *Consiglieri Dedei e Nazzari* come da processo verbale:

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti, come di seguito dettagliato

Favorevoli: n .7 (P. Gobbi, E. Vergani, F. Oliveri, N. Anelli, I De Iaco, F. Menni, F. Brioschi, del Gruppo "Insieme per Vignate)

Contrari n.

Astenuti n 4 (L. Dedei, G. Nazzari del Gruppo "Vignate si Cambia"- M.M. Sartori, D. Boscaro del Gruppo "Vivere Vignate")

### DELIBERA

- 1) di **riconfermare**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le aliquote del Tributo Sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2019, come di seguito specificato:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (una per ogni categoria C2, C6 e C7)	0,00 per mille
Fabbricati categoria D ad esclusione categoria D10	0,00 per mille
Aree fabbricabili	0,00 per mille
Abitazioni diverse dall'abitazione principale	1,5 per mille
Fabbricati rurali strumentali Categoria D 10	1 per mille
Altri immobili	1,5 per mille

- 2) di stimare in €. 200.000,00= il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra e finalizzato alla parziale copertura dei costi dei servizi indivisibili di cui al seguente prospetto:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 305.000,00
2	Sicurezza	€ 245.938,00
3	Manutenzione strade	€ 189.000,00
4	Manutenzione del verde	€ 127.500,00
5	Protezione civile	€ -
6	Biblioteca	€ 115.525,00
<b>TOTALE</b>		€ 982.963,00

- 3) di pubblicare il presente atto sul Sito Web Comunale;

- 4) di delegare il Responsabile del Settore Programmazione Economico Finanziaria - Controllo di Gestione - Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie - Provveditorato - Informatizzazione a trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque

entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

### Il Consiglio Comunale

dichiara il presente atto, con separata votazione di seguito dettagliati

Favorevoli: n .7 (P. Gobbi, E. Vergani, F. Oliveri, N. Anelli, I De Iaco, F. Menni, F. Brioschi, del Gruppo “Insieme per Vignate)

Contrari n 0 (zero).

Astenuti n 4 (L. Dedei, G. Nazzari del Gruppo “Vignate si Cambia”- M.M. Sartori, D. Boscaro del Gruppo “Vivere Vignate”)

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.



Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n.48 del 20/12/2018  
COMUNE DI VIGNATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2019**

**RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI:**

(art. 25 del Regolamento comunale)

<b>ND</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>COSTI TOTALI</b>
1	Illuminazione pubblica	€ 305.000,00
2	Sicurezza	€ 245.938,00
3	Manutenzione strade	€ 189.000,00
4	Manutenzione del verde	€ 127.500,00
5	Protezione civile	€ -
6	Biblioteca	€ 115.525,00
	<b>TOTALE</b>	€ 982.963,00

Data, 18/12/2018

F.TO d.ssa Francesca Lo Bruno

La sottoscritta d.ssa . F. Lo Bruno, Responsabile del Settore Programmazione Economico - Finanziaria - Controllo di Gestione - Gestione delle Risorse Umane - Entrate Tributarie e Provveditorato -

Visto l'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;  
Visto l'art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni;

esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**, intesa come regolarità e correttezza del procedimento amministrativo svolto e dichiara che il presente atto non necessita di parere tecnico da parte di altro responsabile di Settore.

Vignate, lì 13.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to D.SSA F. . LO BRUNO

La sottoscritta d.ssa . F. Lo Bruno, Responsabile del Settore Responsabile del Settore Finanziario:

Visto l'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;  
Visto l'art. 2 comma 1 a) del vigente Regolamento sui controlli interni;

esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità contabile** dell'atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e successive modifiche e integrazioni.

Vignate, lì 13.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to D.SSA F. . LO BRUNO

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

**IL SINDACO**  
**f.to PAOLO GOBBI**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**f.to d.ssa FRANCESCA LO BRUNO**

=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000)

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **14/01/2019** (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all'Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Vignate, **14/01/2019**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**f.to d.ssa FRANCESCA LO BRUNO**

=====

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, pubblicata (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all'Albo Pretorio on line (art.32 c.1 legge 18/6/09 n.68 per 15 giorni dal 14/1/2019 al 29/01/2019 ed è divenuta esecutiva.

Vignate, 14/01/2019

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**f.to d.ssa FRANCESCA LO BRUNO**

---